

Bruxelles, 10 dicembre 2014 (OR. en)

16158/14

Fascicolo interistituzionale: 2014/0117 (NLE)

**TU 30** 

## **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome

dell'Unioneeuropea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la

Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della

Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione

16158/14 KPE-RS/ff

DGC 2B

## **DECISIONE N. .../2014/UE DEL CONSIGLIO**

del

relativa alla firma, a nome dell'Unioneeuropea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione

# IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7,

vista la proposta della Commissione europea,

16158/14 KPE-RS/ff 1
DGC 2B TT

# considerando quanto segue:

- (1) Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra<sup>1</sup>, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione ("il protocollo").
- (2) I negoziati si sono conclusi.
- C'obiettivo del protocollo è stabilire norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica tunisina di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente l'accesso all'assistenza, soprattutto finanziaria, che l'Unione deve prestare a norma di tali programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Repubblica tunisina. La firma e l'applicazione provvisoria del protocollo non comportano pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.
- É opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e applicarlo in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

16158/14 KPE-RS/ff 2 DGC 2B **IT** 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

#### Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione, fatta salva la conclusione del medesimo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

# Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

## Articolo 3

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla firma dello stesso, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

16158/14 KPE-RS/ff 3
DGC 2B

# Articolo 4

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica tunisina a un particolare programma dell'Unione, segnatamente il contributo finanziario da pagare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a, il

Per il Consiglio Il presidente

16158/14 KPE-RS/ff IT DGC 2B